

Disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) in seno alla Consulta regionale per la salute mentale.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente disciplinare norma le modalità ed i criteri per la individuazione dei rappresentanti designati dalle associazioni senza fini di lucro di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 6/2006.

Art. 2
(Avviso pubblico)

1. Ai fini dell'individuazione delle associazioni senza fine di lucro che operano sul territorio, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti e delle società scientifiche di cui all'articolo 2, comma 1, della citata l.r. 6/2006, più rappresentativi a livello regionale, il Consiglio regionale pubblica, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito istituzionale, apposito avviso per la formazione dell'"elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale", di seguito denominati, rispettivamente, elenco e Consulta.

Art. 3
(Elenco)

1. L'elenco è articolato nelle seguenti quattro sezioni, ciascuna corrispondente a una categoria dei soggetti terzi, ossia dei soggetti che, diversi dal Consiglio regionale, ai sensi del citato comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 6/2006 hanno titolo a designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta:

- a) Sezione associazioni dei familiari;
- b) Sezione associazioni degli utenti;
- c) Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) Sezione società scientifiche.

2. L'elenco, che ha durata fino alla data di pubblicazione dell'avviso di rinnovo della Consulta di cui all'articolo 2, è approvato con apposita determinazione del direttore della struttura competente in materia di nomine e designazioni. Lo stesso è pubblicato sul sito del Consiglio regionale.

Art. 4
(Criteri e parametri di rappresentatività)

1. Ai fini della formazione dell'elenco si applicano i seguenti parametri/criteri di rappresentatività dei soggetti terzi:

- a) numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di formazione dell'elenco, numero da considerarsi non in valore assoluto ma in rapporto alla popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo al 31 dicembre dell'ultimo aggiornamento ISTAT;
- b) numero di anni di specifica, effettiva e documentata attività svolta nel settore della salute mentale a livello regionale e locale;
- c) numero di anni di vita non inferiore a tre rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione nell'Elenco;
- d) eventuale strutturazione regionale e, rispetto alla sede principale, eventuali articolazioni organizzative (sedi/sportelli) sempre sul territorio regionale;

e) bilancio di previsione o rendiconto consuntivo degli ultimi tre anni regolarmente approvati dai competenti organi.

2. Con riferimento alle società scientifiche, oltre ai parametri/criteri di rappresentatività di cui al comma 1, si applicano anche i seguenti:

a) numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti sul tema della salute mentale sul territorio regionale;

b) numero di atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti con riferimento al tema della salute mentale.

3. Con riferimento ai parametri/criteri di cui ai commi 1 e 2:

a) sulla base del risultato ottenuto dal rapporto risultante tra il dato dei soci/iscritti di cui alla lettera a), del comma 1 (intendendosi anche i volontari che prestano servizio attivo presso il soggetto terzo e che figurano inseriti in tale ruolo in appositi elenchi/registri) ed il dato della popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo al 31 dicembre dell'ultimo aggiornamento ISTAT, viene attribuito un punteggio pari a 50 al soggetto terzo con rapporto più alto e via via, a scalare di 5, ai soggetti terzi con rapporto di volta in volta inferiore (esempio: 45 punti al secondo, 40 al terzo, 35 al quarto, ecc.);

b) alla specifica, effettiva e documentata attività, a livello regionale e locale, nel settore della salute mentale di cui alla lettera b) del comma 1 sono assegnati i seguenti punteggi rispetto al numero di anni di attività:

1) fino a 10 anni di attività: 5 punti;

2) da più di 10 anni fino a 20 anni di attività: 7.5 punti;

3) da più di 20 anni di attività: 10 punti;

c) al numero di anni di vita di cui alla lettera c) del comma 1, sono assegnati i seguenti punteggi:

1) da 3 fino a 10 anni di vita: 5 punti;

2) da più di 10 anni fino a 20 anni di vita: 7.5 punti;

3) da più di 20 anni di vita: 10 punti.

d) per ciascuna articolazione organizzativa (sedi/sportelli) di cui alla lettera d) del comma 1 ulteriore rispetto alla sede principale, è assegnato un punto per ciascuno di esse;

e) ai bilanci di previsione o rendiconti consuntivi degli ultimi tre anni regolarmente approvati dai competenti organi, di cui alla lettera e), del comma 1: punti 1 nel caso siano stati approvati, 0 punti in caso di assenza di approvazione anche di uno solo di essi;

f) agli eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti di cui alla lettera a) del comma 2, è assegnato un punto per ciascuno di essi;

g) agli atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti di cui alla lettera b) del comma 2, è assegnato un punto per ciascuno di essi.

Art. 5

(Valutazione)

1. La struttura competente in materia di nomine e designazioni effettua l'istruttoria delle domande pervenute nel rispetto dei criteri e modalità di cui al presente disciplinare.

Art. 6

(Nomina dei rappresentanti dei soggetti terzi)

1. La costituzione della Consulta, con riferimento ai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della citata l.r. 6/2006, è effettuata garantendo la rappresentatività di ciascuna provincia del Lazio in seno alla stessa.

2. Il Presidente del Consiglio regionale invita i soggetti risultati, sulla base del punteggio conseguito, in posizione utile nell'ambito delle rispettive sezioni in cui è articolato l'elenco a designare ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 6/2006 il proprio rappresentante, effettivo e supplente, in seno alla Consulta.

3. Al fine del rispetto del principio di rappresentatività delle province di cui al comma 1, qualora tra tutti i soggetti collocati in posizione utile nell'ambito delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1 in cui è articolato

l'elenco, non siano rappresentate tutte le province, si procede individuando nell'ambito della sezione di cui alla lettera a), del medesimo comma 1, dell'articolo 3, e fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti di cui alla medesima lettera a), l'associazione o le associazioni espressione di province non rappresentate che risultano immediatamente prime classificate nell'elenco.

4. Qualora, ad esito della procedura di cui al comma 3, nell'ambito della sezione di cui alla citata lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 non vi siano, o vi siano solo in parte, associazioni espressione delle province non rappresentate, si provvede con i medesimi criteri e modalità, individuando la parte non rappresentata prima tra le associazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 3 e, in caso di ulteriore esito negativo si procede, nell'ordine, con i soggetti di cui alle successive lettere c) e d) del medesimo comma 1 dell'articolo 3.

5. Il principio di rappresentatività delle province di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui non sia pervenuta alcuna istanza di soggetti espressione delle stesse.